

Trasmissione a mezzo PEC ai sensi
dell'art.6 del D. Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii.

**Spett.le Slow Food Promozione Srl Societa' Benefit
Via Mendicita' Istruita, 14 – 12042 Bra (CN).
info@slowfood.it**

**E, p.c. Al Direttore
Unione Regionale Camere di Commercio di Puglia
unioncamerepuglia@legalmail.it**

Oggetto: CIG: B3077B4ABC - CUP: B39I24000100002 D.D.S. n. 151 18/09/2024 Acquisizione di spazi espositivi preallestiti, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia e i per servizi di animazione della stessa area, in occasione della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024 – Richiesta documentazione per stipula contratto..

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante nuovo modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0” e conseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0;

Vista la D.G.R. 53 del 05/02/2024 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024/2026”;

Visto l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;

Vista la D.D.S. n. 151 18/09/2024 con cui si riconosce all’operatore economico Slow Food Promozione Srl Societa' Benefit (Via Mendicita' Istruita, 14 – 12042 Bra (CN)) per l’acquisizione di spazi espositivi preallestiti, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia e per i servizi di animazione della stessa area, in occasione della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024 un importo pari a € 220.000,00 oltre Iva 22%;

Al fine di sottoscrivere il contratto, secondo lo schema allegato alla presente nota si chiede la documentazione di seguito riportata:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, pari al 5% dell’importo contrattuale (vd. art. 53 co.4 D.lgs. n. 36/2023).
- polizza assicurativa che copra danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione (art. 14 Capitolato speciale d’Appalto).
- comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- spese contrattuali - imposta di bollo mediante versamento F24 elide (on-line), pari a euro 120,00 euro, allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Si conferisce l'incarico per l'esecuzione del sopra citato servizio per un importo totale pari a € 220.000,00 oltre Iva 22%.

Obblighi verso il personale

1. L'appaltatore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). L'appaltatore assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.

2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. L'appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

4. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Responsabilità Civile

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

3. L'appaltatore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. L'appaltatore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

5. Resta inoltre a carico dell'appaltatore:

- copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.

6. L'appaltatore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura. Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

Clausola anti-Pantouflage

1. L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Liquidazione e pagamento

Codesta società, ai fini della liquidazione, dovrà inviare, in duplice copia indirizzata a REGIONE PUGLIA (promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it) e UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (unioncamerepuglia@legalmail.it) la Rendicontazione del servizio prestato.

Successivamente, su autorizzazione di UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, l'impresa dovrà emettere e trasmettere:

1. Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio: UFDP7F;
2. Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
3. Apporre sulla Fattura la dicitura: “scissione dei pagamenti”;
4. Copia del presente incarico;
5. Coordinate bancarie.

IL RUP

Elevata Qualificazione

**“Attività di promozione e valorizzazione dei prodotti
agroalimentari pugliesi”**

Dott.ssa Carmela M. Posa

**per accettazione
l'Operatore Economico**

PROCEDURA EX ART. 76 CO. 2 LETT. B) N. 2) PER L' ACQUISIZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PREALLESTITI, DESTINATI AD OSPITARE LA REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA E PER SERVIZI DI ANIMAZIONE DELLA STESSA AREA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO – TORINO 26 -30 SETTEMBRE 2024.
CONTRATTO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 00 del mese di settembre,

tra

La Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, con sede in Bari, Lung.re N. Sauro, 45/47, C.F. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, in qualità di Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali nel seguito per brevità definita anche "Amministrazione",

e

Slow Food Promozione S.r.L Società Benefit con sede legale in Via MendicITÀ Istruita, 14 – 12042 Bra (CN) P. IVA 02220020040 rappresentata dal Sig. Daniele Buttignol, in qualità di Legale Rappresentante, nel seguito per brevità definito anche "Fornitore";

Visto il D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 76 comma 2, lett b);

Visto l'articolo 50, rubricato "Procedure per l'affidamento", comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti Pubblici vigente, ai sensi del quale "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 . . .";

Preso atto che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, e quindi nel rispetto della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Richiamato l'art. 76, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, quale è il caso di specie;

Dato atto che a seguito di RDO n. 4635405 del 11/09/2024 espletata mediante piattaforma MePA, è pervenuta l'offerta entro il termine fissato nel giorno 12/09/2024 ore 15.00;

Articolo 1

Definizioni

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'offerta tecnica ed economica, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati incluso gli atti di gara anche se non materialmente allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e s.m.i. e Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014;
- dal Decreto Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:
 - offerta tecnica ed economica;
 - Codice di comportamento adottato dalla Regione Puglia.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore riguardante l'acquisizione di spazi espositivi preallestiti, incluso il servizio di animazione dei medesimi, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia, in occasione della manifestazione Terra Madre Salone Del Gusto – Torino 26-30 Settembre 2024;
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, all'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore ed acquisita digitalmente mediante piattaforma MePa a seguito di trattativa diretta n. 4635405 del 11/09/2024.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

Articolo 4

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fino alla conclusione del servizio, di cui all'offerta tecnica ed economica.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nell'offerta tecnica ed economica a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese a far data dal perfezionamento del contratto a seguito dell'adozione della determinazione di affidamento.

Articolo 5

Proprietà

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei materiali, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione della prestazione a farsi e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6

Erogazione delle prestazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gestione del Contratto Esecutivo

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. Il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C), Dott.ssa Carmela Maria Posa.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie teste descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini indicati nell'offerta tecnica, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. Il servizio dovrà essere realizzato con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9

Innovazioni e varianti

1. La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura si riserva la facoltà di chiedere varianti “non significative” al progetto approvato e di poter modificare le prestazioni richieste, in tal caso, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione, tali costi non saranno riconosciuti.
2. L'azienda appaltatrice non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative alle prestazioni richieste, rispetto a quanto previsto nel progetto e nel presente contratto, se non in accordo con il l'Amministrazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del servizio e alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse potranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal committente.
4. Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Regione Puglia comportino un aumento dei costi, questi dovranno essere concordati, imputati e liquidati dalle medesime e, comunque, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla procedura di gara.

Articolo 10

Penalità

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, Regione Puglia, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile secondo la gravità della stessa, così meglio chiarito di seguito:

- per la realizzazione di stands espositivi non corrispondenti al progetto presentato e approvato, per motivi non imputabili all'ente organizzatore si applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la

gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento e in funzione delle dimensioni dello stand complessivo;

- Ogni e qualsivoglia ritardo nell'allestimento, anche parziale, degli stands, determina l'inadempimento della prestazione, per cui nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore, neppure per eventuali spese sostenute, che resteranno a suo totale ed esclusivo carico, unitamente ai danni subiti dal Committente, sia in via diretta, sia in via di regresso, da parte degli espositori.
- Per il ritardo della riconsegna, o riconsegna con danni, dei locali all'ente organizzatore, verrà addebitato alla ditta allestitrice il totale dei costi che l'Ente stesso reclamerà all'Regione Puglia e, che provvederà a trattenere, a compensazione, l'importo dovuto dai singoli stati di avanzamento.
- In ogni caso la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento, a carico della ditta allestitrice, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine della Regione Puglia e Unioncamere Puglia per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto.

Articolo 11

Corrispettivi

1. Il corrispettivo, onnicomprensivo, per l'esecuzione contratto è pari a complessivi €...., oneri per la sicurezza inclusi e oltre Iva 22%.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11, vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. La fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dalla nota di incarico visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali www.regione.puglia.it con D.G.R. n. 177/2024 che disciplina il rapporto di collaborazione per un periodo di 36 mesi o comunque a completamento del progetto operative.
2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione. Il pagamento del corrispettivo è disposto dal R.U.P. previo ricevimento di regolare fattura elettronica. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato. L'operatore economico dovrà preventivamente concordare con la Stazione appaltante le modalità di emissione delle fatture di pagamento, con particolare riferimento all'intestatario delle medesime. La fattura dovrà riportare il protocollo e l'oggetto del servizio, oltre il numero CIG e CUP comunicati e dovranno apporre la dicitura "scissione dei pagamenti". In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva europea (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D. Lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 7 punti percentuali).
4. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008.
5. Le modalità di liquidazione e pagamento saranno comunicate con successiva nota e gestite da Unioncamere Puglia, giusta DGR n. 177/2024.

Articolo 14

Cauzione

1. L'aggiudicatario ha provveduto a stipulare cauzione definitiva n.... nella misura del 5 % e nei modi previsti dall'articolo 54 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art 9 comma del Regolamento regionale n. 5 del 30.07.2024 con la Compagnia....

Articolo 15

Subappalto – Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16

Obblighi verso il personale

1. Il Fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). La ditta appaltatrice assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.
4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Articolo 17

Risoluzione

1. La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- qualora le violazioni dell'offerta tecnica e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- subappalto non espressamente autorizzato dal committente;
- mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- abbandono dei lavori da parte dell'aggiudicatario;
- ritardo che determina danno non recuperabili con la penale;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
- in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile.

In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell'Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

2. Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse nel Codice Civile.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 122 D. Lgs. N. 36/2023.

Articolo 18

Responsabilità Civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
 2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.
 3. Perciò, il fornitore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.
 4. Il Fornitore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.
 5. Resta inoltre a carico del Fornitore:
 - copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
 - copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.
 6. Il Fornitore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura.
- Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.
- A garanzia di quanto sopra, il Fornitore ha stipulato ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale d'appalto, ed il particolare: polizza di assicurazione per danni da esecuzione n. per responsabilità civile verso terzi Unioncamere/Regione Puglia.
- La costituzione della stessa può essere sostituita da apposita attestazione della compagnia presso cui è già assicurata la ditta aggiudicataria per la Responsabilità Civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula della concessione per i massimali sopra indicati.
- La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria alla Regione Puglia prima della stipula del contratto.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, in tema di imposta di bollo, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21

Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai

fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 2024

Il Fornitore

L'Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna. Art. 9 Innovazioni e varianti, Art. 10 Penalità, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Divieto di cessione del contratto, Art. 16, Obblighi verso il personale, Art. 17 Risoluzione Art. 18 Responsabilità Civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Clausola anti-Pantouflage, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, settembre 2024

Il Fornitore

L'Amministrazione



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	Attività di RUP, Direttore dell'esecuzione, Conformità
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 23, 37
Tipologia	Conferimento Incarico
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00151 del 18/09/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 180

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 180/DIR/2024/00168

OGGETTO: CIG: B3077B4ABC - CUP: B39I24000100002 D.G.R. n. 53 del 05/02/2024 "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026". Acquisizione di spazi espositivi preallestiti, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia e i per servizi di animazione della stessa area, in occasione della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0451317/2024 del 18/09/2024	
AOO_RP - Class: 8.4	
Firmatario: Rosella Anna Maria Giorgio, Carmela Maria Felicia Posa	



Il giorno 18/09/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 07/1997;

Vista la D.G.R. 3261/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 101/2018;

Visto l'art. 32 della Legge 69/2009;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 76 del D.Lgs. 36/2023;

Visto gli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n. 443 del 31/07/2015 pur mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione MAIA 2.0";

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

Vista la D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, modificata con DGR n. 1254 del 9.09.2024, che ha approvato l'Allegato 1 Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare - Triennio 2024-2026, con cui si intendono perseguire le finalità di pubblico interesse ivi dettagliatamente riportate a cui integralmente si rinvia;

Visto l'art. 3 lett. A) e A.2) del sopracitato Allegato 1 alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, con il quale si definiscono rispettivamente il Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero, di cui all'Appendice n. 1, e le attività di allestimento e servizi connessi per la partecipazione a eventi fieristici;



Visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024 e repertoriato al numero 025671 del 29/05/2024, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;

Considerato che fra gli obiettivi di questo Dipartimento vi è quello di contribuire alla realizzazione di attività di valorizzazione e promozione dei prodotti pugliesi di qualità, oltre che di promozione del territorio e dell'ambiente;

Dato atto che, come da atti di programmazione di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2024, art. 3 lett. A) e A.2), questo Dipartimento intende partecipare all'edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto che si svolgerà a Torino dal 26 al 30 settembre p.v.;

Considerato che la manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2024, rappresenta il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e nasce nel 1996 per iniziativa di Slow Food, associazione internazionale no-profit, nata a Bra (CN), presente oggi in 160 paesi del mondo ed è proprio la rete di Slow Food nei 5 continenti ad avere progressivamente fatto crescere l'evento, animando ogni nuova edizione di idee e contenuti, attraverso il ruolo da protagonisti dei leader del movimento della chiocciola e dei loro straordinari progetti;

Considerata l'imprescindibile rilevanza della partecipazione di questo Dipartimento all'evento in parola, atteso che, a titolo esemplificativo, l'edizione 2022 ha visto oltre 350.000 passaggi che per cinque giorni hanno animato l'evento divenendo luogo di promozione della politica alimentare, economica, climatica e sociale;

Ritenuto di dover individuare la Dr.ssa Carmela Maria Posa, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), art. 15 D.Lgs. 36/2023, e Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C), in possesso delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere (articolo 2 Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023);

Preso atto che il RUP ha dichiarato l'insussistenza di conflitto d'interesse (anche potenziale) che darebbero luogo all'obbligo di astenersi dall'incarico ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co 41, L. 190/2012, nonché l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

Richiamati gli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21.06.2022, n. 78", riguardanti rispettivamente il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché il successivo articolo 4 il quale stabilisce che le disposizioni del Codice degli appalti si debbano



interpretare ed applicare in base ai succitati principi;

Visto l'articolo 50, rubricato "Procedure per l'affidamento", comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti Pubblici vigente, ai sensi del quale "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 . . .";

Richiamato il "Regolamento regionale sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36", adottato con D.G.R. n. 1032 del 22/07/2024, e pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 dell'1/08/2024;

Dato atto che il succitato Regolamento all'art. 3 comma 1 lett. b) recepisce integralmente il dettato normativo di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 36/2023 summenzionato;

Dato atto, altresì, che Terra Madre Salone del Gusto è un evento di Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte ed è interamente gestito dall'Associazione Slow Food Promozione che si pone come unico interlocutore per i partecipanti/Enti/Istituzioni alla manifestazione sia ai fini della gestione degli spazi espositivi preallestiti presso Parco Dora/Torino, sia per le attività di coordinamento e animazione dei medesimi;

Considerato che il succitato Regolamento regionale non contempla espressamente il caso di specie, atteso che trattasi di procedura negoziata senza bando caratterizzata da assenza di concorrenza per motivi tecnici, poiché l'evento in parola è ideato e realizzato dall'Associazione Slow Food Promozione che ne detiene l'esclusiva;

Visto l'art. 16 "Clausola di chiusura" del Regolamento regionale e, in particolare, il comma 1 che testualmente si riporta: "Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati";

Visto, pertanto, l'art. 76 co. 1 D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale "1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3."

Richiamato l'art. 76, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici quale è il caso di specie;



Visto il patto d'integrità art. 1 comma 4 in materia di contratti pubblici regionali, in attuazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come da ultimo disciplinato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 85 datata 8/2/2023;

Accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art 1 del precitato Regolamento regionale sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,

Accertato che, ai sensi del comma 3 del succitato articolo, "non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

Vista la proposta presentata dalla summenzionata Associazione, relativa alla partecipazione della Regione Puglia a Terra Madre Salone del Gusto 2024, acquisita agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;

Considerato che la proposta prevede uno spazio espositivo preallestito di 200 mq con area preparazione e n. 50 bancarelle destinate ai produttori della Regione Puglia, all'interno del quale si svolgerà un'attività di coordinamento e animazione progettate ad hoc, metterà in evidenza il valore dei prodotti tradizionali, la cultura e la gastronomia del territorio, raccontandone peculiarità e portando degli esempi virtuosi;

Dato atto che la proposta prevede l'allestimento dello stand comprensivo di tutte le attrezzature e gli arredi, inclusa la progettazione dello spazio, nonché un programma articolato che prevede per ogni giorno tematiche diverse e relativi laboratori e degustazioni, a partire da giovedì 26 settembre con il tema "Cento sfumature di verde: le erbe spontanee di Puglia", venerdì 27 si affronterà il tema "A Scuola di Fcazz" e "Insieme per l'orto sociale Slow food", sabato 28 "20 anni di presidio Slow Food della mandorla di Toritto" e "Panzerotto Times: Panzerotto o Calzone questo è il dilemma", domenica 29 "laboratorio di pizzica a cura di Fabrizio Nigro e Nina Vita" e i "Formaggi a latte crudo di Puglia", infine lunedì 30 "Open Oil Bar": L'Olio Giallo di Puglia;

Visto che per quanto su esposto, si rende necessario procedere all'affidamento per l'acquisizione di spazi espositivi preallestiti, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia, per i servizi di animazione della stessa area e di n. 50 bancarelle destinate ai produttori della Regione Puglia in occasione della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024 per l'importo complessivo di € 220.000,00 oltre IVA;

Visto l'art. 17 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e



delle offerte”;

Visti gli artt. 14 e 48 del D. Lgs. n. 36/2023 che dispongono rispettivamente le soglie di rilevanza europea (aggiornate con Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 e applicate sulla **direttiva 2014/24/UE**) e la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee;

Visto che ai sensi del su richiamato articolo 48, comma 3, “Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Richiamato l’art. 1 co. 450 della L. n. 296/2006, modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012- convertito in L. n. 94/2012 – “...le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;

Visto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso il quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RDO) e confronto di preventivi;

Visto l’articolo 225, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Richiamata la delibera adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 582 del 13 dicembre 2023;

Dato atto che a far data dall’1 gennaio u.s. sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva);

Visti gli articoli 25 e 26 del Codice, in base ai quali, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);

Visto che a far data dall’1 gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) rende disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui



all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice;

Dato atto che la piattaforma MePa, messa a disposizione da Consip s.p.a., risulta essere certificata secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice, pertanto, risulta iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, assicurando la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

Visto l'art. 5 comma 11 del Regolamento regionale, adottato con D.G.R. n. 1032 del 22/07/2024, che contempla il ricorso alla piattaforma MePa in alternativa alla piattaforma regionale EmPulia nel caso di trattativa diretta con unico fornitore;

Dato atto che, a seguito di procedura innanzi esplicitata mediante piattaforma Mepa, con Trattativa Diretta n. 4613778 e successiva integrazione a seguito di disguidi sulla piattaforma ANAC giusta segnalazione tiket n. 02207919 del 11/09/2024, con RDO n. 4635405 del 11/09/2024, la succitata Associazione ha formalizzato l'offerta economica per la partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Regione Puglia all'evento "**Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024**";

Dato atto che, a seguito di procedura innanzi esplicitata mediante piattaforma Mepa, con Trattativa Diretta n. 4635405 del 11/09/2024, la succitata Associazione ha formalizzato l'offerta economica per la partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Regione Puglia all'evento "**Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024**";

Preso atto dell'offerta tecnica ed economica, pervenuta digitalmente sulla piattaforma MePa, entro il termine fissato nelle ore 15:00 del 12/09/2024, pari a € 220.000,00 oltre Iva, a cui integralmente si rinvia;

Dato atto che si è provveduto, ad effettuare, in capo all'Impresa, le verifiche in merito ai requisiti generali e speciali mediante FVOE, nonché alla regolarità contributiva (DURC);

Dato atto, altresì, che l'evento di che trattasi si svolge da 15 anni per iniziativa dell'Associazione Slow Food Promozione, tale che la medesima risulta essere di comprovata esperienza e professionalità;

Considerato altresì che con richiesta PR_CNUTG_Ingresso_0047945_20240903 è stata avviata la procedura di informativa antimafia di cui al D.Lgs 159/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 33/2023, il quale prevede che se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione



dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Visto l'art. 6 del Regolamento regionale summenzionato che al co. 3, recependo quanto stabilito ex art.

53 co. 4 del Codice dei Contratti, stabilisce l'entità della cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

Visto il codice degli appalti D.Lgs n. 36/2023 per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

Ritenuto di determinare in € 4.400,00 la somma da accantonare al fine della erogazione dei precitati incentivi, da ripartire secondo quanto previsto nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, dando atto che si provvederà , con successivo Atto Dirigenziale, alla effettiva quantificazione e valorizzazione degli incentivi tecnici, previsti dall'art. dall'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 da riconoscere al Gruppo di lavoro, ad approvazione dell'emanando regolamento regionale atto a determinare la corresponsione dei precitati incentivi, così costituito:

Dott.ssa Posa Carmela Maria – Responsabile unico di progetto (art 15 D.Lgs.n.36/2023);

Dott. Piragina– Collaboratore tecnico/amministrativo.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso Decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che, in tema di imposta di bollo si applica quanto disposto all'*allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023*, ai sensi del quale gli affidamenti di importo $\geq 150.000 < 1000000$ è pari a € 120,00;

Preso atto della proposta del funzionario RUP:

- **di approvare** l'offerta tecnico/economica dell'operatore economico Slow Food Promozione con il relativo dettaglio per le varie voci, pervenuta formalmente sulla piattaforma Mepa a seguito di Trattativa Diretta n. 4635405 riguardante l'acquisizione dell'area espositiva preallestita, inclusa animazione e coordinamento delle attività, a cura di Slow Food Puglia, per i cinque giorni dell'evento per n. 50 bancarelle, al fine della partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale all'evento fieristico Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024, per l'importo complessivo di € 220.000,00 oltre iva ;



- **di riconoscere** all'operatore economico Slow Food Promozione la somma pari a € 220.000,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite nell'accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con DGR. n. 177/2024;

- **di dare atto** che restano in carico alla sopracitata società le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

- **di approvare** l'allegato schema di contratto per l'affidamento del servizio di cui ai precedenti punti del determinato;

- **di dare atto** che restano in carico alla sopracitata società le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

- **di assolvere** agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi degli artt. 23 e 37 co. 1 D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012, attraverso la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/679, nonché, secondo le disposizioni di cui alla delibera adottata, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 263 del 20 giugno 2023, mediante trasmissione alla BDNCP, da effettuarsi attraverso la piattaforma certificata Consip/MePa, che ne garantisce l'accesso e la disponibilità attraverso il collegamento ipertestuale;

- **di dare atto** che gli effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di adozione del medesimo e contestuale pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) secondo le modalità suindicate.

Garanzie di riservatezza D.Lgs. 196/2003

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato risulta:



- diretto
- indiretto
- x neutro
- non rilevato

Adempimenti contabili D.Lgs. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Attestato che il procedimento istruttorio affidato al funzionario RUP è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Ritenuto, a seguito di istruttoria e valutazione del progetto e dei costi di previsione per la realizzazione dello stesso, dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di approvare** l'offerta tecnico/economica dell'operatore economico Slow Food Promozione con il relativo dettaglio per le varie voci, pervenuta formalmente sulla piattaforma Mepa a seguito di Trattativa Diretta n. 4635405 riguardante l'acquisizione dell'area espositiva preallestita, inclusa animazione e coordinamento delle attività, a cura di Slow Food Puglia, per i cinque giorni dell'evento per n. 50 bancarelle, al fine della partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale all'evento fieristico Terra Madre Salone del Gusto – Torino 26-30 settembre 2024, per l'importo complessivo di € 220.000,00 oltre iva ;

- **di riconoscere** all'operatore economico Slow Food Promozione la somma pari a € 220.000,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite nell'accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con DGR. n. 177/2024;

- **di dare atto** che restano in carico alla sopracitata società le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

- **di approvare** l'allegato schema di contratto per l'affidamento del servizio di cui ai precedenti punti del determinato;

- **di dare atto** che restano in carico alla sopracitata società le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

- **di assolvere** agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi degli artt. 23 e



37 co. 1 D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012, attraverso la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/679, nonché, secondo le disposizioni di cui alla delibera adottata, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 263 del 20 giugno 2023, mediante trasmissione alla BDNCP, da effettuarsi attraverso la piattaforma certificata Consip/MePa, che ne garantisce l'accesso e la disponibilità attraverso il collegamento ipertestuale;

- **di dare atto** che gli effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di adozione del medesimo e contestuale pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) secondo le modalità suindicate.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Schema di Contratto .pdf - 3acd9e15bbc4749c90d46271cf571afcb8fc4f48de3c9c0b4528c3e33f35cd23

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Carmela Maria Posa

Il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Rosella Anna Maria Giorgio

PROCEDURA EX ART. 76 CO. 2 LETT. B) N. 2) PER L' ACQUISIZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PREALLESTITI, DESTINATI AD OSPITARE LA REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA E PER SERVIZI DI ANIMAZIONE DELLA STESSA AREA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO – TORINO 26 -30 SETTEMBRE 2024.
CONTRATTO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 00 del mese di settembre,

tra

La Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, con sede in Bari, Lung.re N. Sauro, 45/47, C.F. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, in qualità di Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali nel seguito per brevità definita anche "Amministrazione",

e

Slow Food Promozione S.r.L Società Benefit con sede legale in Via MendicITÀ Istruita, 14 – 12042 Bra (CN) P. IVA 02220020040 rappresentata dal Sig. Daniele Buttignol, in qualità di Legale Rappresentante, nel seguito per brevità definito anche "Fornitore";

Visto il D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 76 comma 2, lett b);

Visto l'articolo 50, rubricato "Procedure per l'affidamento", comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti Pubblici vigente, ai sensi del quale "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 . ";

Preso atto che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, e quindi nel rispetto della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Richiamato l'art. 76, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, quale è il caso di specie;

Dato atto che a seguito di RDO n. 4635405 del 11/09/2024 espletata mediante piattaforma MePA, è pervenuta l'offerta entro il termine fissato nel giorno 12/09/2024 ore 15.00;

Articolo 1

Definizioni

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'offerta tecnica ed economica, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati incluso gli atti di gara anche se non materialmente allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e s.m.i. e Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014;
- dal Decreto Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:
 - offerta tecnica ed economica;
 - Codice di comportamento adottato dalla Regione Puglia.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore riguardante l'acquisizione di spazi espositivi preallestiti, incluso il servizio di animazione dei medesimi, destinati ad ospitare la Regione Puglia e Unioncamere Puglia, in occasione della manifestazione Terra Madre Salone Del Gusto – Torino 26-30 Settembre 2024;
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, all'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore ed acquisita digitalmente mediante piattaforma MePa a seguito di trattativa diretta n. 4635405 del 11/09/2024.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

Articolo 4

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fino alla conclusione del servizio, di cui all'offerta tecnica ed economica.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nell'offerta tecnica ed economica a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese a far data dal perfezionamento del contratto a seguito dell'adozione della determinazione di affidamento.

Articolo 5

Proprietà

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei materiali, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione della prestazione a farsi e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6

Erogazione delle prestazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gestione del Contratto Esecutivo

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. Il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C), Dott.ssa Carmela Maria Posa.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie teste descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini indicati nell'offerta tecnica, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. Il servizio dovrà essere realizzato con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9

Innovazioni e varianti

1. La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura si riserva la facoltà di chiedere varianti “non significative” al progetto approvato e di poter modificare le prestazioni richieste, in tal caso, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione, tali costi non saranno riconosciuti.
2. L'azienda appaltatrice non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative alle prestazioni richieste, rispetto a quanto previsto nel progetto e nel presente contratto, se non in accordo con il l'Amministrazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del servizio e alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse potranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal committente.
4. Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Regione Puglia comportino un aumento dei costi, questi dovranno essere concordati, imputati e liquidati dalle medesime e, comunque, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla procedura di gara.

Articolo 10

Penalità

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, Regione Puglia, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile secondo la gravità della stessa, così meglio chiarito di seguito:

- per la realizzazione di stands espositivi non corrispondenti al progetto presentato e approvato, per motivi non imputabili all'ente organizzatore si applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la

gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento e in funzione delle dimensioni dello stand complessivo;

- Ogni e qualsivoglia ritardo nell'allestimento, anche parziale, degli stands, determina l'inadempimento della prestazione, per cui nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore, neppure per eventuali spese sostenute, che resteranno a suo totale ed esclusivo carico, unitamente ai danni subiti dal Committente, sia in via diretta, sia in via di regresso, da parte degli espositori.
- Per il ritardo della riconsegna, o riconsegna con danni, dei locali all'ente organizzatore, verrà addebitato alla ditta allestitrice il totale dei costi che l'Ente stesso reclamerà all'Regione Puglia e, che provvederà a trattenere, a compensazione, l'importo dovuto dai singoli stati di avanzamento.
- In ogni caso la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento, a carico della ditta allestitrice, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine della Regione Puglia e Unioncamere Puglia per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto.

Articolo 11

Corrispettivi

1. Il corrispettivo, onnicomprensivo, per l'esecuzione contratto è pari a complessivi €...., oneri per la sicurezza inclusi e oltre Iva 22%.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11, vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. La fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dalla nota di incarico visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali www.regione.puglia.it con D.G.R. n. 177/2024 che disciplina il rapporto di collaborazione per un periodo di 36 mesi o comunque a completamento del progetto operative.
2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione. Il pagamento del corrispettivo è disposto dal R.U.P. previo ricevimento di regolare fattura elettronica. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato. L'operatore economico dovrà preventivamente concordare con la Stazione appaltante le modalità di emissione delle fatture di pagamento, con particolare riferimento all'intestatario delle medesime. La fattura dovrà riportare il protocollo e l'oggetto del servizio, oltre il numero CIG e CUP comunicati e dovranno apporre la dicitura "scissione dei pagamenti". In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva europea (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D. Lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 7 punti percentuali).
4. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008.
5. Le modalità di liquidazione e pagamento saranno comunicate con successiva nota e gestite da Unioncamere Puglia, giusta DGR n. 177/2024.

Articolo 14

Cauzione

1. L'aggiudicatario ha provveduto a stipulare cauzione definitiva n.... nella misura del 5 % e nei modi previsti dall'articolo 54 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art 9 comma del Regolamento regionale n. 5 del 30.07.2024 con la Compagnia....

Articolo 15

Subappalto – Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16

Obblighi verso il personale

1. Il Fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). La ditta appaltatrice assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.
4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Articolo 17

Risoluzione

1. La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- qualora le violazioni dell'offerta tecnica e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- subappalto non espressamente autorizzato dal committente;
- mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- abbandono dei lavori da parte dell'aggiudicatario;
- ritardo che determina danno non recuperabili con la penale;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
- in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile.

In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell'Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

2. Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse nel Codice Civile.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 122 D. Lgs. N. 36/2023.

Articolo 18

Responsabilità Civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
 2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.
 3. Perciò, il fornitore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.
 4. Il Fornitore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.
 5. Resta inoltre a carico del Fornitore:
 - copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
 - copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.
 6. Il Fornitore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura.
- Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.
- A garanzia di quanto sopra, il Fornitore ha stipulato ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale d'appalto, ed il particolare: polizza di assicurazione per danni da esecuzione n. per responsabilità civile verso terzi Unioncamere/Regione Puglia.
- La costituzione della stessa può essere sostituita da apposita attestazione della compagnia presso cui è già assicurata la ditta aggiudicataria per la Responsabilità Civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula della concessione per i massimali sopra indicati.
- La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria alla Regione Puglia prima della stipula del contratto.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, in tema di imposta di bollo, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21

Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai

fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 2024

Il Fornitore

L'Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna. Art. 9 Innovazioni e varianti, Art. 10 Penalità, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Divieto di cessione del contratto, Art. 16, Obblighi verso il personale, Art. 17 Risoluzione Art. 18 Responsabilità Civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Clausola anti-Pantouflage, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, settembre 2024

Il Fornitore

L'Amministrazione